



Roma, Li 23 dicembre 2019

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIC “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA:**

Dubbi sull’applicabilità dell’Iva sulla cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli

L’Agenzia delle Entrate si è ancora una volta pronunciata sul tema dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli individuali. Sin dal passato, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che la cessione di terreni edificabili da parte dell’imprenditore agricolo sia da considerare un’operazione soggetta ad Iva perché il terreno, seppur edificabile, si considera rientrante tra i beni strumentali all’esercizio di impresa. Pertanto, la cessione di terreni edificabili, in cui sussiste coincidenza tra il proprietario del terreno e chi svolge l’attività di impresa agricola, è imponibile ad Iva. Diversamente, l’imposta di registro grava sulla cessione dei terreni edificabili.

La Cassazione con la sentenza 20149/2019 si discosta da tale orientamento ormai consolidato, avvicinandosi a quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea. Così, la cessione di un terreno agricolo – che successivamente cambia la propria destinazione e diviene edificabile – non può essere considerata assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, bensì all’imposta di registro. Si richiede, di conseguenza, un chiarimento dall’Amministrazione finanziaria e dal nostro legislatore.

Le Quick fixes: Iva e cessioni intra-UE

In data 19 dicembre 2019, Assonime ha pubblicato la circolare n. 29/2019 con la quale ha commentato la riforma degli scambi intra-Ue in tema di Iva, che ha introdotto quattro soluzioni rapide (c.d. *Quick fixes*) finalizzate alla risoluzione dei problemi interpretativi e di disallineamento in materia tra gli Stati UE.

Le suindicate soluzioni sono state introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 e contengono disposizioni relative al regime di *call off stock*, alle operazioni a catena, alla valenza da attribuire al numero di identificazione Iva nelle cessioni nello spazio comunitario e alla prova delle cessioni comunitarie. Ad oggi, la Direttiva già menzionata non è stata recepita dal nostro ordinamento, nonostante l'Italia avesse dovuto adottarla entro la fine del 2019. Si richiede, pertanto, un veloce intervento da parte della Autorità finanziaria.

La Direttiva tende ad armonizzare la disciplina delle cessioni intra UE in attuazione dei contratti di *call-off stock*. Si prevede, in linea con la disciplina nazionale, che il momento impositivo si realizza quando il soggetto acquirente preleva i beni da deposito presente nello Stato. Questa soluzione non comporta problemi nel nostro ordinamento, perché già conforme a quanto stabilito in ambito europeo.

Inoltre, la Direttiva interviene sulle cessioni a catena che comportano un trasporto unico intracomunitario dal primo cedente al cessionario finale, intercorrendo tra tali rapporti altre cessioni con soggetti intermedi di Stati europei diversi. La Direttiva, nell'art. 36bis, considera la cessione finale tra cedente e cessionario non imponibile ai fini Iva, al sussistere di determinate condizioni, godendo del regime delle cessioni intracomunitarie; mentre la prima cessione tra cedente e soggetto intermedio sarà imponibile ad Iva. Se tale novità avesse applicabilità immediata, l'ordinamento italiano non potrebbe far uso delle semplificazioni previste per le cessioni a catena e quindi ricadrebbero sui soggetti interessati obblighi di nomina di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta ai fini degli adempimenti Iva.

Ancora, la Direttiva è intervenuta sulla iscrizione VIES, considerando tale registrazione uno dei requisiti essenziali per godere della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie a partire dall'1° gennaio 2020. Se ciò avesse immediata applicazione, comporterebbe un disallineamento tra la disciplina europea e quella interna, che non considera l'iscrizione al VIES elemento necessario ai fini della non imponibilità.

Infine, sorgono problemi sulle modalità di prova della avvenuta cessione, soprattutto se quest'ultima è "franco fabbrica", cioè quando il cedente non ha controllo sul trasporto perché è il cessionario che se ne cura. Sebbene l'UE sia intervenuta sulle modalità di prova, queste, se applicate in modo unitario, rischierebbero di determinare una impossibilità di prova per le cessioni in cui il trasporto sia realizzato dal cedente o dal

cessionario e quindi senza l'intervento di soggetti esterni. Assonime consiglia l'introduzione di clausole contrattuali nei contratti relativi a tali operazioni, così da introdurre obblighi sul cessionario volti ad avvertire il cedente della eventuale mancata consegna o la consegna in un luogo diverso o a risarcire il cedente nel caso di richiesta di imposte, sanzioni ed interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria a seguito di accertamento di mancata consegna dei beni.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

L'Amministrazione finanziaria ha apportato delle modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati per la lotteria degli scontrini. Il produttore, fino all'ultimo giorno del mese di giugno, potrà redigere una dichiarazione attestante la conformità al provvedimento n. 739122/2019 e al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 del proprio modello di registratore telematico, già approvato con il provvedimento del Direttore dell'AdE. Il provvedimento di specie è volto all'introduzione di un processo di verifica della conformità dei registratori telematici, ma anche alla raccolta delle segnalazioni e proposte dalle associazioni di settore e dagli esercenti. Inoltre, il provvedimento interviene a riconoscere all'Agenzia delle Entrate il potere di conferma delle modifiche finalizzate a adeguare i registratori di cassa ai registratori telematici, che siano stati approvati ma il cui provvedimento di approvazione sia già scaduto.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPRESA 4.0

***Patent Box* sui marchi e il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il principio di diritto n.28 del 18 dicembre 2019, relativo all'accordo di *Patent Box* e al suo rinnovo. Il principio di diritto riguarda la possibilità di richiedere il rinnovo dell'accordo di *Patent Box* una volta decorsi i cinque periodi di imposta di validità, senza che sia ancora superata la data di scadenza fissata al 30 giugno 2021. Il fine dell'istanza di rinnovo è quello di poter godere dei vantaggi riconosciuti e garantiti dall'accordo stesso sui marchi di impresa, anche collettivi. L'Amministrazione finanziaria, in pieno rispetto della *grandfathering rule*, introdotta dall'OCSE e confermata dal DM 28 novembre 2017, ha negato la possibilità di un rinnovo della validità della *Patent box* quando siano già decorsi i cinque periodi di imposta dall'esercizio dell'opzione e non sia spirato il termine del 30 giugno 2021. È invece permesso esercitare l'opzione durante il 2018, come nel caso di specie, restando

comunque fermo lo spirare del termine al 30 giugno del 2021 oltre il quale l'opzione decade.

Circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 – c.d. *Smart&Start Italia*

Il 16 dicembre 2019, il Mef ha pubblicato una nuova circolare, denominata *Smart&Start Italia*, al fine di supportare le *start up* innovative non solo alla nascita ma anche nel processo di sviluppo. Il finanziamento stanziato è di circa 90 milioni di euro per i piani di impresa destinati a produrre beni e fornire servizi di spiccata tecnologia e modernità digitale.

Voucher 3I e le start up innovative

Il decreto Crescita ha introdotto agevolazioni con lo scopo di sostenere economicamente le *start up* innovative. Una fra le più importanti è “*Voucher3I- Investire in innovazione*”, che finanzia i progetti di brevettabilità e anche gli investimenti che sono realizzati nell'ambito tecnologico dalle *start up* innovative. Le risorse stanziare da questo progetto sono di 6,5 milioni di euro per ogni anno nell'arco di tempo 2019- 2021 e sono finalizzate a fornire alle *start up* servizi di consulenza sui brevetti, marchi e depositi all'estero, oltre che attività di assistenza e altri servizi. La somma del *voucher* deve comunque rispettare il regolamento degli aiuti di stato n.1407/2013.

Oltre il Voucher 31, il decreto crescita ha anche reso disponibile una procedura per cui la domanda internazionale di brevetto che elegge o designa l'Italia, in presenza di alcuni requisiti, possa essere considerata anche una domanda di brevetto presentata all'Ufficio competente italiano. La domanda deve essere presentata a partire dal primo luglio 2020 e deve contenere l'Italia come Paese designato o eletto.

Bando Disegni +4: agevolazioni alle PMI

Con la pubblicazione del bando Disegni +4, sono stati stanziati 13 milioni di euro in favore delle PMI per finanziare i progetti di valorizzazione di disegni e modelli di piccole e medie imprese. Il Bando Disegni +4, in rispetto della disciplina “*de minimis*”, prevede il riconoscimento di un contributo in conto capitale dell'80% a favore delle imprese che, per prime in ordine cronologico, hanno prenotato i fondi per ottenere consulenze tecniche, disegnare piani di *marketing* e altri servizi.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E PRODUTTIVITÀ

I buoni pasto e le novità della legge di bilancio 2020

Alcune novità sui buoni pasto sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2020 che, al fine di incentivare l'utilizzo di *ticket restaurant* elettronici, ha innalzato la soglia di non

imponibilità *ex art. 51 TUIR* in capo al lavoratore dipendente, passando da 7 euro a 8 euro indipendentemente dal numero dei buoni utilizzati. Al contempo, si sono ridotte le soglie dei buoni pasto cartacei da 5,29 a 4 euro. Tale scelta ha sollevato delle criticità soprattutto generate dalla presenza di diverse tipologie di buoni pasto elettronici che non sempre possono essere letti dai POS posseduti dagli esercenti convenzionati.

Le cene aziendali non sono considerate spese di rappresentanza

Le spese sostenute dal datore di lavoro per offrire cene e pranzi di Natale ai propri dipendenti non sono considerate spese di rappresentanza. Pertanto, tali spese sono deducibili se rispettano i criteri di inerenza e congruità già delineati dalla circolare 34/2009. Differentemente da eventi aziendali con soggetti esterni, nel caso di cene e pranzi aziendali natalizi tra lavoratori dipendenti del datore medesimo si nota la mancanza della promozione e delle pubbliche relazioni come scopo finale del banchetto.

ALTRE NOVITÀ

Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive 2019

In data 16 dicembre 2019, il Mef ha pubblicato il comunicato stampa N°222/2019 oggi disponibile sui siti istituzionali del governo. Le entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio- ottobre del 2019 registrano un incremento pari all'1,9% rispetto al 2018, grazie anche alla variazione fiscale dell'1,8% delle entrate tributarie e dell'incremento dell'entrate dei contributi del 2% avvenuti durante l'anno fiscale corrente.

Sul sito ufficiale del Mef, inoltre, è stato reso disponibile il *report* relativo alle entrate tributarie internazionali del mese di ottobre 2019 dei maggiori Paesi europei.

Consultazione pubblica sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato via alla consultazione pubblica – mediante il proprio sito istituzionale – circa la sicurezza e la salute sul lavoro. La *ratio* di tale consultazione è quella di innovare la materia del diritto alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, grazie al confronto e alla consultazione che ne costituiscono il fondamento della consultazione stessa. Si potrà accedere alla consultazione mediante l'invio del proprio parere da parte degli *stakeholder* interessati.

Plastic tax e nuovo credito di imposta

La *plastic tax* è un'imposta indiretta introdotta con l'obiettivo di limitare l'utilizzo di beni di plastica monouso, che abbiano la funzione di contenimento, protezione o trasporto di merci e alimenti (c.d. Macsi). L'imposta sarà esigibile quando il bene prodotto o importato in modo permanente o introdotto da altri Stati appartenenti all'Unione Europea

venga destinato al consumo nel mercato italiano. Il soggetto passivo e il momento in cui tale imposta diventa esigibile varia in base a dove il bene sia stato prodotto o sia stato importato. L'imposta è comunque pari a €0,45 per ogni Kg di plastica utilizzata nella produzione dei Macsi. Al fine di incentivare la riduzione di plastica, è previsto per l'anno fiscale 2020 un credito di imposta pari al 10% in riferimento alle spese sostenute dalle imprese di tale settore al fine di rendere più moderni ed adeguati i propri macchinari.

Novità legge di bilancio 2020 sulle assunzioni agevolate

La legge di bilancio 2020 ha introdotto sgravi contributivi fino al 100% - per i primi tre anni di contratto - per le assunzioni di giovani in numero inferiore o pari a nove con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Nel caso di contratti con una durata maggiore, invece, è prevista un'aliquota del 10% per i contributi successivi al terzo anno. Altre agevolazioni sono previste per le assunzioni di *under35* con contratto a tempo indeterminato e per le assunzioni di laureati con massimi voti e dottori di ricerca (c.d. *bonus eccellenze*). Infine, la legge di bilancio 2020 ha introdotto esoneri previdenziali per le società sportive femminili – le quali abbiano stipulato contratti di lavoro sportivo con atleti di sesso femminile – e per i giovani agricoltori.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA